



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL STATUTARIA n. 2/10

di iniziativa del Consigliere S. ESPOSITO, V. PASQUA recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della regione Calabria)."

relatore: S. ESPOSITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/11/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/11/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL STATUTARIA n. 2/X pag. 3
*"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Statuto della Regione Calabria)"*

Testo a confronto

Statuto della Regione Calabria (L.R. n. 25/2004) - Proposta di legge
statutaria n. 2/X pag. 9

Normativa comparata

Statuto della Regione Basilicata - articolo 44 pag. 14
Legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1

Statuto Regione Molise - artt. 37 - 38 pag. 16
L.R. 18 aprile 2014, n. 10

Statuto Regione Campania - articolo 29 pag. 17
L.R. 28 maggio 2009, n. 6

Statuto Regione Lombardia - artt. 40, 44, 45 pag. 18
L.R. 30 agosto 2008, n. 1

Statuto Regione Emilia Romagna - articoli 53 - 54 pag. 20
L.R. 31 marzo 2005, n. 13

Statuto della Regione Marche - artt. 30 - 35 pag. 22
L.R. 8 marzo 2005, n. 1

Statuto Regione Piemonte - artt. 48 - 49 pag. 27
L.R. 4 marzo 2005, n. 1

Giurisprudenza Costituzionale

Corte costituzionale, 8 aprile 2013, n. 70 pag. 28

Corte costituzionale, 5 giugno 2007, n. 182 pag. 33

Documentazione correlata

Accordo Governo, Regioni ed Autonomie locali del 29 marzo 2007 pag. 38

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

N. 2/10^a del 9.11.2016

V COMMISSIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 43814 del 09.11.2016

Classificazione 02.06

Proposta di legge statutaria di iniziativa dei Consiglieri regionali

Sinibaldo Esposito e Vincenzo Pasqua

recante:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Statuto della Regione Calabria)”

Reggio Calabria,

03-11-2016

I Consiglieri regionali

On.le Sinibaldo Esposito

On.le Vincenzo Pasqua

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di revisione statutaria interviene sul Titolo V dello Statuto, dedicato al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Essa intende rispondere alla sempre più avvertita esigenza di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità della normazione, che vengono intese come strumenti di garanzia sia della certezza del diritto, sia dell'efficacia dell'intervento del legislatore.

E' evidente, infatti, che una norma più è chiara, lineare e semplice nei suoi contenuti, più diviene efficace ed aderente agli obiettivi che si pone, perché trova più facile ed univoca applicazione da parte dei suoi destinatari.

Allo stesso modo, assecondare la tendenza alla delegificazione e ricorrere allo strumento dei testi unici significa ridurre progressivamente l'elevato numero di disposizioni legislative accumulate nel corso degli anni, consentendo la più agevole individuazione della norma da applicare al singolo caso concreto.

A differenza degli altri statuti regionali, lo Statuto calabrese non contiene disposizioni che tutelino e promuovano la qualità degli atti normativi.

Ciò probabilmente in quanto la tematica della qualità della legislazione ha acquisito progressivamente maggiore importanza, sia a livello statale sia a livello regionale, soprattutto nell'ultimo decennio, divenendo anche oggetto di alcune pronunce della Corte costituzionale.

Infatti, nonostante risulti difficile individuare un autonomo vizio di legittimità costituzionale collegato alla scarsa qualità di redazione delle norme (non essendo rinvenibile nella nostra Costituzione una norma specifica che disciplini la tecnica legislativa), alcune recenti decisioni della Consulta appaiono orientate a valorizzare gli aspetti in argomento attraverso una combinazione di norme costituzionali (articoli 3, 25, 54, 72 e 97 Cost.), dalle quali si giungerebbe a desumere la sussistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di qualità della legislazione (in tal senso, v. da ultimo Corte cost., nn. 70/2013, 8/2013, 128/2008 e 182/2007).

Ulteriore incentivo alla tendenza appena descritta va riconosciuto, inoltre, all'Accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, stipulato il 29 marzo 2007 in sede di Conferenza unificata, dove si è stabilito di conformare il processo normativo ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo.

La presente proposta, dunque, intende aggiornare il testo statutario, adeguandolo alle richiamate esigenze ed agli altri Statuti regionali di più recente emanazione.

Essa si compone di quattro articoli.

L'**articolo 1** introduce nello Statuto, dopo l'articolo 43 dedicato alla potestà regolamentare regionale e prima dell'articolo 44 sui Testi unici, l'art. 43 bis rubricato "Qualità della normazione e semplificazione", dove vengono richiamati i principi di chiarezza normativa nella redazione dei testi, tentando di coniugare qualità formale e qualità sostanziale degli atti. In particolar modo, il comma 3 prevede espressamente l'introduzione nei testi legislativi regionali delle c.d. clausole valutative, quali strumenti (indicati nello stesso Accordo del 2007) atti a consentire al Consiglio regionale di espletare le proprie funzioni di controllo sullo stato di attuazione delle leggi regionali e di adottare eventuali misure correttive o migliorative.

L'**articolo 2** interviene a modificare l'art. 44 dello Statuto, riformulando la precedente disposizione sui testi unici. Tra le innovazioni introdotte, occorre evidenziare la possibilità – contemplata a fini acceleratori – che il testo unico sia redatto direttamente dalle strutture competenti del Consiglio regionale, opzione che si aggiunge ed affianca alla precedente previsione di approvazione di apposita legge di delega alla Giunta da parte dell'organo legislativo per la predisposizione del testo unico. Viene, inoltre, espressamente considerato che i testi unici possano eventualmente contenere modifiche sostanziali di disciplina.

Sempre a fini acceleratori, è stato soppresso il previo parere del Consiglio delle autonomie locali sulla proposta di testo unico, di regola assente anche nelle altre analoghe disposizioni regionali sui testi unici e poco funzionale stante la natura prevalentemente compilativa degli stessi.

Infine, la disposizione è stata aggiornata eliminando la previsione del parere della Consulta statutaria, tuttora vigente nonostante il suddetto organo di garanzia sia stato soppresso a seguito dell'abrogazione dell'articolo 57 dello Statuto ad opera della l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.

L'**articolo 3** asserisce la neutralità finanziaria della proposta e l'**articolo 4** disciplina la sua entrata in vigore.

RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge può definirsi neutra sotto il profilo economico – finanziario, contenendo modifiche allo Statuto regionale di carattere tipicamente ordinamentale, dunque insuscettibili di produrre oneri a carico del bilancio regionale, così come si evince dalla relazione illustrativa della medesima.

Si allega il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
 - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
 - nuovi o maggiori entrate;
 - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
 - altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
-	-	-	-	-
Totale	--	-	-	-

Proposta di legge statutaria
di iniziativa dei Consiglieri regionali Sinibaldo Esposito e Vincenzo Pasqua

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”

Art. 1
(Introduzione dell'articolo 43 bis)

1. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è inserito il seguente:

“Art. 43 bis
(Qualità della normazione e semplificazione)

1. La Regione persegue la certezza del diritto e l'efficacia dei propri atti normativi, promuovendone la qualità, nonché operando interventi di riordino della legislazione nelle materie di competenza.
2. Conformemente ai principi enunciati al comma 1, i testi delle leggi e dei regolamenti regionali sono redatti secondo criteri di chiarezza, organicità e semplicità di formulazione, nel rispetto delle regole di buona tecnica legislativa.
3. Ai fini della verifica della rispondenza delle leggi regionali agli obiettivi prestabiliti e del controllo sullo stato di attuazione delle medesime, nei testi normativi sono inserite clausole valutative, nelle quali sono indicati i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori forniscono al Consiglio regionale le informazioni e i dati utili.
4. Le leggi ed il regolamento interno possono prevedere misure, procedure e strumenti ulteriori per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.”

Art. 2
(Modifiche all'articolo 44)

1. L'articolo 44 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Art. 44
(Testi unici)

1. Per le finalità di razionalizzazione indicate all'articolo 43 bis, il Consiglio regionale provvede a riordinare e coordinare in testi unici le disposizioni relative ad uno o più settori omogenei, individuando i singoli casi tramite apposita delibera.
2. Il testo unico, predisposto con l'assistenza della Commissione consiliare competente per materia, è approvato dal Consiglio con unico voto. Nel caso in cui il testo unico contenga modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.
3. Il Consiglio regionale può altresì delegare con legge la Giunta a predisporre il progetto di testo unico. In tal caso, la legge di delega indica l'ambito del riordino e del coordinamento,

fissa i principi e i criteri direttivi, individua le fonti legislative ed eventualmente regolamentari da raccogliere nel testo unico e stabilisce un termine entro cui operare il riordino delle materie. Qualora nel suddetto termine siano presentate proposte di legge volte a modificare gli atti normativi oggetto di riordino e coordinamento, esse sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di delega alla Giunta.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale con cui è adottato il testo unico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in esso contenute possono essere abrogate, modificate o derogate solo da previsioni espresse, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico."

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Reggio Calabria,

03-11-2016

I Consiglieri regionali



Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Stralcio)

Testo vigente	Testo modificato
<p><i>(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)</i></p>	<p>secondo la proposta di legge statutaria n. 2/X recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)"</p>
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p style="text-align: center;">(Iniziativa legislativa)</p> <p>1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.</p> <p>2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.</p> <p>3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.</p> <p>4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p style="text-align: center;">(Iniziativa legislativa)</p> <p><i>(Identico)</i></p>

<p style="text-align: center;">Articolo 40 (Procedimento)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40 (Procedimento)</p> <p><i>(Identico)</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 41 (Promulgazione e pubblicazione)</p> <p>1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 41 (Promulgazione e pubblicazione)</p> <p><i>(Identico)</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 42 (Regione e disciplina comunitaria)</p> <p>1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.</p> <p>2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 42 (Regione e disciplina comunitaria)</p> <p><i>(Identico)</i></p>

<p style="text-align: center;">Articolo 43 (Potestà regolamentare)</p> <p>1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.</p> <p>2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.</p> <p>3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.</p> <p>4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.</p> <p>5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.</p> <p>6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 43 (Potestà regolamentare)</p> <p><i>(Identico)</i></p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 44 (Testi unici)</p> <p>1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.</p> <p>2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.</p> <p>3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 bis <i>(Qualità della normazione e semplificazione)</i></p> <p>1. La Regione persegue la certezza del diritto e l'efficacia dei propri atti normativi, promuovendone la qualità, nonché operando interventi di riordino della legislazione nelle materie di competenza.</p> <p>2. Conformemente ai principi enunciati al comma 1, i testi delle leggi e dei regolamenti regionali sono redatti secondo criteri di chiarezza, organicità e semplicità di formulazione, nel rispetto delle regole di buona tecnica legislativa.</p> <p>3. Ai fini della verifica della rispondenza delle leggi regionali agli obiettivi prestabiliti e del controllo sullo stato di attuazione delle medesime, nei testi normativi sono inserite clausole valutative, nelle quali sono indicati i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori forniscono al Consiglio regionale le informazioni e i dati utili.</p> <p>4. Le leggi ed il regolamento interno possono prevedere misure, procedure e strumenti ulteriori per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44 (Testi unici)</p> <p>1. Per le finalità di razionalizzazione indicate all'articolo 43 bis, il Consiglio regionale provvede a riordinare e coordinare in testi unici le disposizioni relative ad uno o più settori omogenei, individuando i singoli casi tramite apposita delibera.</p> <p>2. Il testo unico, predisposto con l'assistenza della Commissione consiliare competente per materia, è approvato dal Consiglio con unico voto . Nel caso in cui il testo unico contenga modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.</p> <p>3. Il Consiglio regionale può altresì delegare con</p>
---	---

del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

legge la Giunta a predisporre il progetto di testo unico. In tal caso, la legge di delega indica l'ambito del riordino e del coordinamento, fissa i principi e i criteri direttivi, individua le fonti legislative ed eventualmente regolamentari da raccogliere nel testo unico e stabilisce un termine entro cui operare il riordino delle materie. Qualora nel suddetto termine siano presentate proposte di legge volte a modificare gli atti normativi oggetto di riordino e coordinamento, esse sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di delega alla Giunta.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale con cui è adottato il testo unico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in esso contenute possono essere abrogate, modificate o derogate solo da previsioni espresse, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

(Identico)

STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA**INDICE**

(...)

TITOLO III - IL CONSIGLIO REGIONALE**CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE**

Art. 24. Il Consiglio»	31
Art. 25. La composizione»	32
Art. 26. Il Regolamento interno»	32
Art. 27. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza»	33
Art. 28. I Gruppi»	34
Art. 29. Le Giunte»	34
Art. 30. Le Commissioni permanenti»	35
Art. 31. Le Commissioni d'inchiesta»	36
Art. 32. Le riunioni del Consiglio»	37
Art. 33. Le deliberazioni del Consiglio»	37
Art. 34. Lo Statuto dell'opposizione»	38
Art. 35. Lo scioglimento anticipato del Consiglio»	38

CAPO II - IL CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 36. Lo <i>status</i>»	39
Art. 37. I diritti»	39
Art. 38. Le indennità»	40

CAPO III - LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 39. L'iniziativa legislativa»	40
Art. 40. Il procedimento ordinario»	41
Art. 41. Il procedimento in commissione redigente»	42
Art. 42. La promulgazione»	43
Art. 43. La pubblicazione e la <i>vacatio legis</i>»	43
Art. 44. La qualità delle leggi»	44

TITOLO III - IL CONSIGLIO REGIONALE

(...)

CAPO III - LA FUNZIONE LEGISLATIVA

(...)

Articolo 44

La qualità delle leggi

1. I testi normativi sono improntati all'organicità, alla chiarezza, alla semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.
2. Il Consiglio regionale può disporre direttamente, o delegando con legge la Giunta regionale, il riordino della legislazione di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino.
3. La proposta di riordino è predisposta dalla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.
4. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
5. L'Ufficio di Presidenza periodicamente procede alla pubblicazione di testi coordinati nei casi di modifiche ed integrazioni sostanziali di leggi esistenti.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 10***Statuto della Regione Molise***

(...)

TITOLO IV
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

Capo I

Qualità e sistematicità delle leggi

Art. 37

Organicità, coerenza e qualità delle leggi

1. Le leggi sono strumento di espressione e di attuazione della volontà politica regionale. Esse devono essere chiare nella forma, omogenee ed organiche nei contenuti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi ai quali sono dirette.
2. Di norma, le leggi regionali sono dotate di clausole di valutazione indicanti i dati e le informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire ai fini della verifica degli effetti e dei risultati degli interventi legislativi.

Art.38

Interventi di riordino normativo

1. La Regione interviene a riordinare le normative concernenti le materie di propria competenza razionalizzando, semplificando ed aggiornando le relative discipline legislative.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione approva, in forma legislativa, testi unici anche recanti innovazioni sostanziali delle discipline trattate.
3. L'atto con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a proporre testi unici per uno o più settori omogenei indica l'ambito del riordino e ne definisce l'oggetto, i principi, i criteri direttivi ed i tempi di approvazione.
4. I testi unici possono essere modificati soltanto in modo espresso.

L.R. 28 maggio 2009, n. 6 ⁽¹⁾.

Statuto della Regione Campania.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34.

(...)

TITOLO V

Organi della Regione

Capo I - Consiglio regionale

(...)

Art. 29

Norme sulla chiarezza dei testi normativi.

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici.
 2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.
-

L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1 ⁽¹⁾.

Statuto d'autonomia della Lombardia.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 agosto 2008, n. 35, suppl. ord. 31 agosto 2008, n. 1.

(...)

TITOLO III

Attività normativa della regione

(...)

Capo III - Procedimenti legislativi speciali

(...)

Art. 40

Legge per il riordino normativo.

1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.

2. La proposta di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

(...)

Capo V - Qualità, controllo e valutazione

Art. 44

Qualità e impatto della normazione.

1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.

2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 45.

Art. 45*Comitato paritetico di controllo e valutazione.*

1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.
 2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.
-

L.R. 31 marzo 2005, n. 13 ⁽¹⁾.

Statuto della Regione Emilia-Romagna ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° aprile 2005, n. 61.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 9 novembre 1990, n. 336*, sostitutivo dello statuto approvato con *L. 22 maggio 1971, n. 342*.

(...)

TITOLO V

La formazione delle leggi e dei regolamenti

(...)

Art. 53

Impatto delle leggi e redazione dei testi.

1. Le leggi e il regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.

2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

3. Il regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.

Art. 54
Testi unici.

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;

c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;

d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte Costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;

e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.

2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.

3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.

4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

L.R.Stat. 8 marzo 2005, n. 1 ⁽¹⁾.

Statuto della Regione Marche ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 15 marzo 2005, ediz. spec. n. 1.

(2) La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 4 ottobre 2004, n. 203. Il precedente statuto era stato approvato con *L. 22 maggio 1971, n. 345*.

(...)

TITOLO IV

Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 30

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata di una relazione, spetta ⁽⁷⁷⁾:

- a) alla Giunta regionale;
- b) a ciascun consigliere regionale;
- c) al Consiglio delle autonomie locali;
- d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
- e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
- g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
- h) ai singoli consigli provinciali;
- i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare ⁽⁷⁸⁾.

(77) Alinea così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(78) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

Art. 31

Procedimento legislativo.

1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.

2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa articolo per articolo e con votazione finale sull'intero testo ⁽⁷⁹⁾.

3. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea ⁽⁸⁰⁾.

(79) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(80) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

Art. 32

Testi unici.

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici ⁽⁸¹⁾.

2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.

(81) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

Art. 33

Promulgazione e pubblicazione.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio - Assemblea legislativa, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio - Assemblea legislativa ⁽⁸²⁾.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

3. La formula di promulgazione è la seguente: "Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato . Il Presidente della Giunta regionale promulga" ⁽⁸³⁾. Al testo della legge segue la formula "La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche".

(82) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(83) Periodo così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

Art. 34

Qualità della normazione.

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.
2. La legge regionale stabilisce i contenuti degli elaborati di analisi tecnico normativa e di analisi di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi ⁽⁸⁴⁾.

(84) L'attuale comma 2 così sostituisce gli originali commi 2 e 3 per effetto dell'*art. 2, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 settembre 2016, n. 42*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio - Assemblea legislativa sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.». In precedenza, il suddetto comma 3 era già stato modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2*.

Art. 34-bis

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ⁽⁸⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale istituisce un Comitato al fine dell'esercizio delle funzioni consiliari previste dall'articolo 21, comma 2, lettere n) e n bis).
2. La legge regionale disciplina le attività proprie del Comitato e gli effetti del controllo e della valutazione.
3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato si avvale degli uffici consiliari e, previa comunicazione alla Giunta regionale, degli uffici della Giunta stessa.
5. Il Comitato ha comunque accesso ai dati della gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 16, comma 4.

(85) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 settembre 2016, n. 42*.

Art. 35*Procedimento regolamentare.*

1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta ⁽⁸⁶⁾.
3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l'iniziativa dei regolamenti regionali di competenza dell'Assemblea ⁽⁸⁷⁾.
4. Per l'esame delle proposte di regolamento di competenza dell'Assemblea si applicano le disposizioni previste per l'approvazione delle leggi regionali; l'approvazione del regolamento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea ⁽⁸⁸⁾.
5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

(86) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(87) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(88) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

L.R. Stat. 4 marzo 2005, n. 1 ⁽¹⁾.

Statuto della Regione Piemonte ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 marzo 2005, n. 9, supplemento straordinario.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 22 maggio 1971, n. 338*.

(...)

TITOLO II

Organizzazione e funzioni

(...)

Capo IV - Funzione legislativa

(...)

Art. 48

Qualità della legislazione.

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

Art. 49

Principi per l'esercizio dell'attività legislativa.

1. Nell'esercizio dell'attività legislativa il Consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **70/2013**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente MAZZELLA - Redattore LATTANZI

Udienza Pubblica del **13/03/2013** Decisione del **08/04/2013**

Deposito del **16/04/2013** Pubblicazione in G. U. **24/04/2013**

Norme impugnate: Art. 5, c. 2°, della legge della Regione Campania 21/05/2012, n. 13.

Massime: **37017**

Atti decisi: **ric. 108/2012**

SENTENZA N. 70

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-30 luglio 2012, depositato in cancelleria il 31 luglio 2012 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 26-30 luglio 2012 e depositato il successivo 31 luglio (reg. ric. n. 108 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)», in riferimento agli articoli 117 e 118, nonché 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata differisce al 30 giugno 2012 il termine fissato dall'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012). Quest'ultima disposizione ha abrogato la legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), a partire dal 29 febbraio 2012.

Il ricorrente osserva che, in virtù della disposizione impugnata, l'effetto abrogativo è stato posticipato al 30 giugno 2012, con la conseguenza che ha trovato applicazione retroattiva l'art. 1, comma 2, della citata legge regionale n. 11 del 2011.

Tale disposizione vietava la realizzazione di aereogeneratori che non rispettassero una distanza minima di 800 metri da altri analoghi impianti, ed era stata impugnata innanzi a questa Corte dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso reg. ric. n. 88 del 2011. Nelle more del giudizio, l'art. 52, comma 15, della legge reg. Campania n. 1 del 2012 aveva abrogato il divieto oggetto dell'impugnazione e il ricorrente aveva perciò rinunciato al ricorso, con conseguente estinzione del processo (ordinanza n. 89 del 2012).

Ciò premesso, l'Avvocatura sostiene che la norma impugnata, determinando la riviviscenza del divieto, lede il principio di leale collaborazione, perché la Regione ha indotto lo Stato a rinunciare al primo ricorso per poi "surrettiziamente" reintrodurre la norma che ne era l'oggetto.

In secondo luogo, sarebbe violata la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, giacché il legislatore regionale avrebbe legiferato con effetti retroattivi, in deroga agli artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

Infine, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., posto che essa, disponendo per il passato, ingenera difficoltà applicative che si risolvono in danno, sia della pubblica amministrazione, sia dei cittadini coinvolti nell'azione di quest'ultima.

2. Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Campania ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Anzitutto, il ricorso sarebbe inammissibile, perché lo Stato non ha svolto nuovamente le censure che aveva indirizzato contro la legge regionale n. 11 del 2012.

In secondo luogo, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto, attestato dall'amministrazione regionale, che nel periodo compreso tra il 29 maggio 2012 e il 30 giugno 2012 nessun procedimento sarebbe stato definito sulla base del divieto, oggetto della impugnata proroga legislativa.

Nel merito, la difesa regionale ritiene non fondata la censura di violazione del principio di leale collaborazione, posto che esso non potrebbe trovare applicazione rispetto all'attività legislativa, né il ricorrente avrebbe motivato con riguardo alla ridondanza della violazione sulle proprie attribuzioni.

Parimenti non fondata sarebbe la censura concernente l'invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, posto che l'art. 11 delle preleggi può essere derogato da norme di legge regionali.

Infine, la violazione dell'art. 97 Cost. sarebbe stata denunciata in modo generico ed astratto.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)», in riferimento agli articoli 117 e 118, nonché 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione.

La questione si collega a un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), che è stato deciso da questa Corte con l'ordinanza n. 89 del 2012, di estinzione del processo a seguito di rinuncia.

La rinuncia è avvenuta dopo l'abrogazione, a far data dal 29 febbraio 2012, della norma allora impugnata, con la quale si prevedeva che la costruzione di nuovi aereogeneratori fosse autorizzabile solo nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aereogeneratore più vicino.

La disposizione oggi censurata interviene sul testo della norma abrogatrice, ovvero sull'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012), per stabilire che il termine del 29 febbraio 2012 è differito al 30 giugno 2012.

Il ricorrente afferma che il legislatore regionale avrebbe indotto lo Stato a rinunciare al ricorso, definito con l'ordinanza n. 89 del 2012, per poi reintrodurre la norma che ne era oggetto, così violando il principio di leale collaborazione.

In secondo luogo, gli effetti retroattivi della norma impugnata, in deroga agli artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sarebbero preclusi dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Infine, la tecnica legislativa seguita nel caso di specie avrebbe ingenerato forti difficoltà applicative, in contrasto con l'art. 97 Cost.

2. In via preliminare, la Corte prende atto che la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 42, comma 4, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), «dalla data di entrata in vigore della presente legge», ovvero dal 14 agosto 2012; tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa regionale in punto di «inammissibilità del ricorso», con ciò non si è determinata la cessazione della materia del contendere, perché non si può escludere che la norma abbia trovato medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 243 del 2012 e n. 158 del 2012).

Per smentire questa ipotesi, la Regione Campania ha prodotto in giudizio una nota dell'amministrazione regionale, con la quale si certifica che nel periodo compreso tra il 29 maggio 2012 ed il 30 giugno 2012 «alcun procedimento ha avuto esito negativo in ragione della riviviscenza» della

legge reg. Campania n. 11 del 2011. Ma la data iniziale così individuata, con riferimento all'entrata in vigore della legge regionale oggi impugnata, non garantisce che il divieto da essa reintrodotta non abbia avuto concreta applicazione dal 29 febbraio fino al 28 maggio seguente. Ciò sarebbe in linea astratta possibile, posto che, differendo il termine abrogativo recato dall'art. 52, comma 15, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, l'ordinamento regionale ha inteso escludere che l'abrogazione potesse avere efficacia da quando era stata inizialmente disposta, e dunque dal 29 febbraio, fino al 30 giugno.

In ogni caso, con riguardo all'intero arco temporale compreso tra il 29 febbraio e il 30 giugno, in presenza di una norma di divieto, neppure vi è la certezza che essa non sia stata presa in considerazione nel corso della fase istruttoria di procedimenti amministrativi, che avrebbero avuto esito favorevole proprio perché la parte istante si era uniformata a tale divieto.

3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla Regione Campania per il fatto che il ricorrente non ha riproposto le censure che lo avevano indotto ad impugnare la precedente legge regionale n. 11 del 2011, non è fondata. Si tratta di una decisione dipendente dalla libera scelta della parte del giudizio in via principale, che non ha alcun nesso, neppure sul piano logico, con l'iniziativa di contestare per altri profili l'esercizio della potestà legislativa regionale su vicende analoghe.

4. La questione di legittimità costituzionale della norma impugnata è fondata con riferimento all'art. 97 Cost., che viene posto a base del ricorso con adeguata motivazione.

Questa Corte ha già affermato che non è conforme a tale disposizione costituzionale l'adozione, per regolare l'azione amministrativa, di una disciplina normativa «foriera di incertezza», posto che essa «può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione» (sentenza n. 364 del 2010).

Il fenomeno della riviviscenza di norme abrogate, quand'anche si manifesti nell'ambito delle «ipotesi tipiche e molto limitate» che l'ordinamento costituzionale tollera, rientra in linea generale in questa fattispecie, perché può generare «conseguenze imprevedibili» (sentenza n. 13 del 2012), valutabili anche con riguardo all'obbligo del legislatore di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, il legislatore regionale, dopo avere dettato una regola di azione per l'amministrazione regionale, l'ha prima abrogata; poi l'ha fatta rivivere, ma solo per un periodo di tempo limitato e attraverso la tecnica, di per sé dagli esiti incerti, del differimento di un termine abrogativo già interamente maturato; infine l'ha nuovamente abrogata.

Questa Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale proprio della fase più critica di tale manifestamente irrazionale esercizio della discrezionalità legislativa, segnata dalla presunta riviviscenza del divieto recato dalla legge reg. Campania n. 11 del 2011. I procedimenti amministrativi che si sono svolti in questo periodo di tempo sono stati assoggettati ad una normativa difficilmente ricostruibile da parte dell'amministrazione, continuamente mutevole, e, soprattutto, non sorretta da alcun interesse di rilievo regionale degno di giustificare una legislazione così ondivaga.

Se, infatti, il legislatore campano avesse ritenuto prioritario imporre il divieto in questione, non si vede perché avrebbe deciso di farlo rivivere solo fino al 30 giugno 2012, né si capisce che cosa ne avrebbe determinato la successiva, nuova abrogazione da parte della legge regionale n. 26 del 2012, peraltro posteriore all'esaurimento dell'efficacia di tale divieto.

La frammentarietà del quadro normativo in tal modo originato non è perciò giustificabile alla luce di alcun interesse, desumibile dalla legislazione regionale, ad orientare in modo non univoco l'esercizio della discrezionalità legislativa, così da accordarla a necessità imposte dallo scorrere del tempo.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per violazione dell'art. 97 Cost.

5. Sono assorbite le questioni relative agli artt. 117 e 118, nonché 117, secondo comma, lettera l), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **182/2007**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente BILE - Redattore SILVESTRI

Camera di Consiglio del **04/06/2007** Decisione del **05/06/2007**

Deposito del **12/06/2007** Pubblicazione in G. U. **20/06/2007**

Norme impugnate: Art. 33 bis, lett. b), del codice di procedura penale.

Massime: **31353**

Atti decisi: **ord. 482/2005**

SENTENZA N. 182 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 5 maggio 2005 dal Tribunale di Mantova, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 maggio 2005, il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall'art. 316-*ter* del codice penale».

Il rimettente procede, per i delitti di cui agli artt. 640 e 316-*ter* del codice penale, nei confronti di un imputato la cui difesa ha sollevato questione circa l'attribuzione della cognizione dei fatti al giudice collegiale, anziché monocratico.

Ritiene il giudice *a quo* che l'eccezione sia tempestiva, pur se proposta per la prima volta nel dibattimento: l'originaria imputazione comprendeva, infatti, anche un reato di sicura attribuzione del tribunale in composizione collegiale, per il quale il giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, e pertanto l'eccezione riguardante la composizione dell'organo giudicante non avrebbe potuto essere utilmente sollevata entro il termine indicato dall'art. 33-*quinq*ies cod. proc. pen.

Nel merito, il rimettente rileva come la fattispecie prevista nell'art. 316-*ter*, inserita nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione), non sia compresa nel novero dei reati che l'art. 33-*bis*, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen. sottrae espressamente all'attribuzione del tribunale in composizione collegiale. D'altra parte, il carattere eccezionale della norma che disciplina il riparto delle attribuzioni impedirebbe, a parere del giudice *a quo*, l'estensione in via interpretativa del novero delle esclusioni.

Su tale premessa, il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale di detta norma processuale, ritenendola in contrasto con il canone della ragionevolezza e con il principio del giudice naturale.

Sotto il primo profilo, il giudice *a quo* rileva come il reato di cui all'art. 316-*ter* cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) sia generalmente considerato ipotesi sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie principale prevista nell'art. 640-*bis* cod. pen., della quale costituisce un *minus* anche con riferimento agli aspetti sanzionatori (si citano, al riguardo, Cass., 15 ottobre 2004, n. 43202; Corte costituzionale, ordinanza n. 95 del 2004), senza alcun profilo specializzante, atteso che entrambe le previsioni configurano reati contro la pubblica amministrazione che possono essere commessi da chiunque. Tuttavia, per effetto della norma censurata, la cognizione della fattispecie sussidiaria e meno grave appartiene al tribunale in composizione collegiale, mentre la fattispecie più ampia e più grave è attribuita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con le correlate conseguenze sul piano del trattamento processuale.

Tale differente attribuzione, a parere del rimettente, comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata e priva di ragionevolezza, e ciò sia per quanto evidenziato nella comparazione tra le fattispecie sostanziali, sia perché la norma censurata introdurrebbe una deroga immotivata al più importante tra i criteri adottati dal legislatore per individuare le ipotesi criminose da riservare alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, vale a dire il «particolare allarme sociale e disvalore connesso al reato per cui si procede».

Secondo il giudice *a quo*, la prospettata irragionevolezza troverebbe conferma, sul piano sistematico, nel rilievo che tutti i reati «compresi nel novero delle esclusioni di cui all'art. 33-*bis*, lettera *b*), cod. proc. pen., [...] pur essendo inseriti nel capo I del titolo II del libro secondo del cod. pen. sono reati comuni e non propri del pubblico ufficiale, così come quello di cui all'art. 316-*ter* cod. pen.».

I profili di contrasto evidenziati con riferimento all'art. 3 Cost. inciderebbero, di riflesso, sul principio sancito nell'art. 25 Cost., posto che il rispetto della garanzia del giudice naturale implicherebbe la necessità che la legge sul riparto delle attribuzioni sia improntata a criteri di ragionevolezza.

2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

A parere della difesa erariale, la ripartizione della «competenza per materia» rientrerebbe nell'ambito delle valutazioni discrezionali del legislatore, come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, sicché non potrebbe determinarsi disparità di trattamento tra i cittadini in conseguenza della diversa natura o composizione dell'organo giudicante. L'assunto sarebbe ancor più evidente là dove, come nella sollevata questione, si discuta di ripartizione delle attribuzioni dell'organo giudicante, nella diversa composizione collegiale ovvero monocratica.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 25 Cost., la difesa dello Stato segnala l'incongruenza dell'invocato parametro, sul rilievo che il principio della precostituzione del giudice naturale richiederebbe esclusivamente che il giudice sia predeterminato in base a criteri fissati *a priori*.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall'art. 316-*ter* del codice penale».

2. – La questione è inammissibile.

2.1. – Il *petitum* dell'ordinanza di remissione consiste nella richiesta di una sentenza additiva di questa Corte, che inserisca, tra le eccezioni alle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale previste dalla lettera *b*) dell'art. 33-*bis* cod. proc. pen., il reato di cui all'art. 316-*ter* del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Tale ultima disposizione è stata aggiunta al codice penale dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

Il motivo dell'inserimento della nuova fattispecie penale è stato quello di prevedere un'idonea sanzione per quei fatti di illecita percezione di contributi pubblici che non potevano rientrare nella fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-*bis* cod. pen. La nuova norma – a differenza di quella che prevede la truffa aggravata – prescinde dagli artifici o raggiri e limita la condotta incriminata all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute; inoltre, non è necessario l'evento del danno per il soggetto passivo, ma è sufficiente che l'agente consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, a fronte della pena da uno a sei anni comminata dal citato art. 640-*bis* cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità, confortata dall'ordinanza di questa Corte n. 95 del 2004, considera la fattispecie dell'art. 316-*ter* cod. pen. come sussidiaria e residuale rispetto a quella di cui all'art. 640-*bis* dello stesso codice. Da ciò nasce il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal giudice rimettente, il quale ritiene irragionevole che la cognizione di un reato sussidiario e residuale sia attribuita al tribunale in composizione collegiale, mentre quella del reato principale (truffa aggravata) rimane di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2.2. – Occorre mettere in rilievo che l'art. 316-*ter* cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento quando l'art. 33-*bis*, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen. già esisteva ed attribuiva al tribunale in composizione collegiale, salvo alcune eccezioni, tutti i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale – che raggruppa le previsioni concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – ove la nuova disposizione è stata inserita, sebbene configuri un reato comune, come si evince in modo chiaro dal termine «chiunque» utilizzato per qualificare il soggetto agente.

La conseguenza della singolare collocazione della norma suddetta è stata che il nuovo reato ha seguito le sorti processuali di tutti i reati propri dei pubblici ufficiali, a proposito dei quali il legislatore aveva in precedenza scelto in blocco la competenza del tribunale in composizione collegiale, salvo alcune marginali eccezioni, già tassativamente indicate nel codice di rito.

3. – La richiesta formulata dal giudice rimettente a questa Corte di trasferire, mediante una pronuncia additiva, la cognizione del reato di cui all'art. 316-*ter* dal tribunale in composizione collegiale a quello in composizione monocratica è basata sulla ritenuta anomalia sistematica della collocazione della suddetta disposizione nel corpo del codice penale, cui è seguita la conseguenza processuale reputata irragionevole. La denunciata irragionevolezza, con la connessa violazione dell'art. 3 Cost., consiste - nella prospettazione del giudice *a quo* - esclusivamente in una asimmetria del trattamento processuale del reato di cui all'art. 316-*ter* cod. pen. rispetto a quello riservato al delitto previsto dall'art. 640-*bis* dello stesso codice.

Il Tribunale rimettente non spiega, tuttavia, quali principi costituzionalmente protetti sarebbero lesi per effetto della prospettata asimmetria.

Non è compito di questa Corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, senza che si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati.

Peraltro, un eventuale intervento additivo, come quello invocato dal giudice rimettente, avrebbe l'effetto di eliminare un'asimmetria, ma, nello stesso tempo, ne introdurrebbe un'altra, giacché la fattispecie di cui all'art. 316-*ter* cod. pen. sarebbe devoluta alla cognizione del giudice monocratico con pochissime altre del capo I (quelle previste dagli artt. 329, 331, primo comma, 334 e 335 cod. pen.), pur non presentando, rispetto ad esse, alcuna analogia di struttura e funzione. Il che rende ancor più evidente l'inammissibilità della questione.

4. – Poiché l'evocazione dell'art. 25, primo comma, Cost. è basata anch'essa sulla presunta irragionevolezza della scelta legislativa del giudice competente, valgono per tale ulteriore censura le considerazioni svolte nei precedenti punti in ordine all'inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Mantova, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 23/60 del 29 marzo 2007.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 marzo 2007;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;

VISTI gli articoli 5, comma 2, e 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

VISTI la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualità della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;

VISTA la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la qualità redazionale della legislazione comunitaria;

VISTO il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo di alto livello» sulla qualità della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;

VISTO il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui l'AIR è considerata come una tra le riforme dalle più elevate potenzialità per migliorare la qualità della regolazione, e le relative raccomandazioni;



[Handwritten mark]

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, e in particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento fondamentale per una regolazione più chiara, semplice ed efficace;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;

VALUTATA l'opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività normativa del Governo e delle Regioni, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attività di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare forme e modalità di consultazione idonee degli enti locali in ordine agli aspetti del presente accordo suscettibili di incidere sull'autonomia degli stessi nonché al fine di garantire una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo;

RITENUTO che l'accordo non può in alcun modo incidere sull'autonomia dei Consigli regionali, garantita dagli statuti, ma che si pone come espressione dell'indirizzo politico in materia di qualità della regolamentazione, concordato fra il Governo e le Giunte regionali;

RITENUTO necessario definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo, al fine di rendere uniforme la tecnica legislativa adottata dai diversi centri di produzione normativa presenti nell'ordinamento italiano;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 17 ottobre 2006, del 29 novembre 2006, tenutesi presso il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito dei quali è stata concordata l'apertura di due distinti tavoli di lavoro, uno dedicato alla qualità della regolazione ed uno alla semplificazione;

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari regionali del 16 febbraio 2007, con la quale è stata convocata per il giorno 5 marzo 2007, una riunione tecnica nella quale si è dato l'avvio ad una prima formulazione di proposta di accordo concernente la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolamentazione;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, il Dipartimento per gli affari regionali, ha convocato per il giorno 12 marzo 2007, una riunione tecnica, nel corso della quale sono state concordate modifiche alla proposta di accordo in esame;

VISTA la nota del 13 marzo 2007 della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, con la quale è stata diramata la riformulazione della proposta di accordo, a seguito delle modifiche condivise nella suddetta riunione del 12 marzo 2007;

ATTESO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 15 marzo 2007, ma è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

RILEVATO che il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito di ulteriori modifiche concordate con le Regioni, ha trasmesso la riformulazione del provvedimento che è stato diramato con nota del 21 marzo 2007;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere avviso favorevole all'accordo, hanno proposto emendamenti al testo diramato con nota del 21 marzo 2007 (All.1);

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, nell'odierna seduta di questa Conferenza;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM nei termini sottoindicati

Art. 1***(La qualità della normazione)***

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano che il processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme e concordano – per il miglioramento della qualità della regolazione - l'utilizzo di strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione *ex ante* (AIR) e la consultazione, l'analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione *ex post* (VIR), l'impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il *drafting* normativo. Le suddette attività devono svolgersi secondo metodologie e principi condivisi nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le Regioni valutano, nella loro attività legislativa, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra Regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

territorio nazionale per determinate attività private e valorizzano le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali.

Art. 2

(Analisi tecnico-normativa ATN)

1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.
2. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.
3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.
4. La relazione contenente l'ATN deve analizzare, tra l'altro:
 - a) la necessità dell'intervento normativo;
 - b) l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti ed il rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali;
 - c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;
 - d) la compatibilità con le competenze di altri soggetti dotati di potestà legislativa;
 - e) la verifica dell'assenza di rilegificazione e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
 - f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

Art. 3

(Analisi di impatto della regolamentazione AIR)

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il decisore politico verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. Con successive leggi regionali o con altri atti anche non normativi, nel rispetto dei principi e criteri generali condivisi, enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti:
 - a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
 - b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
4. Gli elementi da considerare nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono:
- descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni alternative;
 - individuazione dei soggetti destinatari;
 - valutazione dei benefici e dei costi;
 - disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
 - valutazione della c.d. "opzione zero", cioè dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente.
5. La realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di proporzionalità secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi e, in particolare, la scelta della metodologia di valutazione economica da utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di valutazione, sulla base di un giudizio di significatività dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.

Art. 4 (Consultazione)

- Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.
- Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 12 settembre 2006, istituito con il D.P.C.M. 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

Art. 5 (Analisi di fattibilità)

- Per analisi di fattibilità degli atti normativi si intende quella attività rivolta ad accertare, nel momento della progettazione normativa, la presenza minima e lo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici che dovranno applicare la norma, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo normativo in esame, laddove quest'ultimo non sia assoggettato ad AIR.

Art. 6 (Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR)

- La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione *ex post*, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia sulle attività dei cittadini e delle imprese che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
- La Conferenza Unificata individua:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a) i criteri generali e il percorso dell'analisi;
- b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
- c) i tempi di applicazione della valutazione;
- d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate.

Art. 7

(Clausole valutative a supporto dell'analisi ex post delle leggi)

1. La clausola valutativa (*evaluation clause*) é uno strumento di valutazione *ex post* delle leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e la collettività.
2. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a definire, per quanto possibile, delle formule *standard* di clausole valutative idonee a garantire il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli atti normativi, indicando, altresì, gli obiettivi conoscitivi che gli organi competenti devono perseguire.

Art. 8

(Taglia- leggi)

1. Lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a ridurre progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali fra regolazione e autoregolazione.
2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, le Regioni adottano testi unici e codici ovvero ricorrono alla delegificazione.
3. Lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, coordinando le loro azioni con le iniziative già in corso per l'istituzione di banche dati gestite d'intesa fra Parlamento e Consigli regionali, ad istituire una banca dati della normativa primaria e secondaria da costituirsi presso la Conferenza Stato-Regioni, individuando all'uopo gli strumenti legislativi e amministrativi necessari.
4. Lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, con delibera della Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio dell'attuazione del processo di progressiva riduzione del numero delle leggi, previsto dal comma 1.
5. Lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad implementare le iniziative volte alla informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo del Dipartimento per affari regionali e le autonomie locali ed in coordinamento con quanto previsto dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 9

(Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano fissano l'obiettivo di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti alle imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di *Better Regulation* e, pertanto, si impegnano a definire le modalità con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri.
2. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni individuano e quantificano gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa statale e regionale, elaborando specifiche proposte di riduzione. La riduzione degli oneri amministrativi riguarda principalmente gli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che devono essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione, funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa.
3. Per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, lo Stato e le Regioni si impegnano a collaborare con la Commissione per l'attuazione della Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007.
4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono le tredici aree di intervento, selezionate dalla Commissione europea: diritto societario; legislazione farmaceutica; relazioni del lavoro; normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi all'agricoltura; sicurezza alimentare; trasporti; pesca; servizi finanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici.
5. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere l'obiettivo perseguito dalla legislazione. Nei casi in cui motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi di informazione sono mantenuti.

Art. 10

(Criteri e Modalità procedurali)

1. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza Unificata e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale.
2. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR nonché alla periodica comunicazione della stessa alla Conferenza di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.

Art. 11

(Costituzione di strutture di supporto)

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a costituire adeguate strutture di supporto o altri centri di responsabilità per la redazione di atti normativi e per l'espletamento di attività di analisi di impatto della regolamentazione *ex ante* (AIR), di analisi di fattibilità, di verifica dell'impatto della regolamentazione *ex post* (VIR) sui medesimi provvedimenti.

le/





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

2. Tali strutture di supporto svolgono anche attività di coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e perseguono attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione.

Art. 12 (Formazione)

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di disporre di adeguate professionalità giuridico - economiche in grado di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 del presente accordo, si impegnano ad assicurare, attraverso iniziative comuni, una formazione permanente sulla qualità della regolazione del personale e, in particolare, di coloro che operano nelle strutture tecnico-legislative.
2. La formazione può essere articolata:
 - a) in un *ciclo di formazione di base* incentrato su argomenti quali il sistema delle fonti giuridiche nell'attuale contesto istituzionale, l'articolazione e il contenuto delle politiche pubbliche, l'analisi dei sistemi di valutazione e l'analisi costi-benefici, la disciplina degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente accordo nonché le più rilevanti esperienze di AIR italiane ed internazionali;
 - b) un *ciclo di formazione specialistica* incentrato sulle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione, con particolare riguardo alle metodologie di valutazione economica, alle tecniche di consultazione e di definizione di strumenti di rilevazione (questionari cartacei e *on line*), allo scopo fornire gli strumenti specifici per la realizzazione dell'AIR.

Art. 13 (Comunicazione legislativa e conoscibilità degli atti normativi)

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere forme di comunicazione legislativa nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire una migliore conoscibilità dei testi normativi.

Art. 14 (Drafting normativo)

1. Lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad unificare i manuali statali e regionali in materia di *drafting* di testi normativi, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule *standard* riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari condivisi.
2. Gli elementi di *drafting* e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:
 - a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
- c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
- d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Art. 15

(Leggi in materia di qualità della regolamentazione)

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad adottare i piani di azione e le leggi in materia di qualità della regolamentazione nel rispetto dei principi dettati dal presente accordo.

Art. 16

(Monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo sulla qualità della regolamentazione)

1. Il monitoraggio dello stato di attuazione del presente accordo è demandato ad un tavolo tecnico paritetico Stato-Regioni appositamente costituito mediante delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Al tavolo di cui al comma 1 partecipano gli enti locali, ai fini di una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo.

Art. 17

(Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dal presente accordo, sostenuti da tutte le amministrazioni coinvolte, si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

Il Segretario della Conferenza
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente della Conferenza
On. Prof.ssa Linda Lanzillotta

ACC. 1

Commissione
Consiglio
in seduta
29-11-07
G



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO FRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE
PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE, IN VISTA DELLA CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DEL 29 MARZO 2007

Punto 3) elenco A Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'esprimere avviso favorevole all'accordo propone i seguenti emendamenti al testo dell'Accordo trasmesso dal Ministero per gli Affari regionali e delle Autonomie pervenuti lo scorso 21 marzo:

ARTICOLO 1

All'articolo 1, comma 2, la parola "valorizzare" è sostituita dalla seguente: "valorizzano".

ARTICOLO 4

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

"Art. 4

(Consultazione)

- 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle**

mb

parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.

- 2. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 12 settembre 2006, istituito con il D.P.C.M. 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative."**

ARTICOLO 8

All'articolo 8 comma 3, sostituire le parole "Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie" con "**la Conferenza Stato-Regioni**".

ARTICOLO 14

Si chiede la soppressione delle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 14, in quanto non attinenti alla tematica del drafting normativo, bensì a quella dell'analisi tecnico-normativa, come peraltro correttamente scritto nell'articolo 2.

ARTICOLO 15

La rubrica dell'articolo 15 al contenuto dell'articolo, è sostituita dalla seguente:

"Art. 15

(Leggi in materia di qualità della regolamentazione"

Roma 29 marzo 2007

